

Dissesto idrogeologico, tutte le deroghe al Codice degli appalti

Nello Sblocca Italia tempi più rapidi e affidamenti diretti per i lavori sotto i 5,2 miliardi di euro. Esclusi servizi di progettazione e appalti integrati

di [Rossella Calabrese](#)

30/10/2014 - I lavori per la messa in sicurezza delle scuole, la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, per l'adeguamento sismico e per la tutela ambientale e del patrimonio culturale, sotto la soglia comunitaria di 5,2 miliardi di euro, sono considerati di 'estrema urgenza' e indifferibili e, quindi realizzabili con procedure veloci.



È una delle ultime modifiche apportate alla legge di conversione del DL Sblocca Italia.

Per l'avvio di questi interventi vengono introdotte deroghe alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006). Vediamo le novità che interesseranno i lavori sotto i 5,2 miliardi di euro.

Sarà possibile stipulare il contratto **prima del termine di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e anche nel caso in cui venga proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso non vengono applicati i termini di sospensione obbligatoria della stipula del

contratto.

I lavori, per importi complessivi inferiori a 5,2 miliardi di euro, potranno essere affidati con la **procedura negoziata senza bando** invitando un **minimo di 10 soggetti** (erano 3 nel testo del decreto legge).

I bandi relativi a contratti oltre 500.000 euro devono essere **pubblicati soltanto sul sito web** della stazione appaltante, e non sulla Gazzetta Ufficiale. Vengono dimezzati i tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate.

I lavori, fino a 200.000 euro, di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli dell'alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) potranno essere **affidati direttamente con invito** rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Dalle semplificazioni sono **esclusi i servizi di architettura e ingegneria** e gli appalti integrati.

Questi appalti 'veloci' saranno comunque assoggettati agli informativi e di pubblicazione e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) potrà disporre **controlli a campione** sugli affidamenti.

Si stabilisce che le **'esigenze di tutela della incolumità pubblica'** rientrano tra quelle 'imperative connesse a un interesse generale', cioè quelle per le quali il contratto di aggiudicazione di lavori pubblici conserva la sua efficacia anche se è stato stipulato in violazione di legge e sarebbe da annullare.

Quindi, anche in caso di contratti irregolari contestati dalle imprese, le stazioni appaltanti potranno segnalare al Tar che si tratta di lavori di 'estrema urgenza' o connessi a calamità naturali; il Tar sospenderà le procedure di gara solo se l'estrema gravità e urgenza della domanda cautelare prevalgono sulle esigenze di incolumità pubblica. Ciò significa che eventuali ricorsi al Tar delle imprese **non bloccheranno automaticamente l'avvio dei lavori**, come avviene oggi.

(riproduzione riservata)